



480/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79817**/pensioni civili del
registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. OMISSIS),
nata a OMISSISil OMISSISe residente in OMISSIS,
OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta
delega allegata al ricorso, dall'Avv. Marina Pace
(C.F. PCAMRN68T57H5010) ed elettivamente domiciliata
presso lo studio della medesima sito in Roma, via
Oderisi da Gubbio, n. 62, chiede di ricevere tutte le
comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
pacemarina@legalmail.it e/o al n. fax 06-55368967;
ricorrente -

CONTRO

- l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale (C.F: 80078750587) con sede in Roma, alla Via
Ciro il Grande n. 21 - in persona del Presidente *pro*
tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio,
giusta procura generale alle liti per atto del Notaio
Dott. Roberto Fantini in data 23.1.2023, allegata
all'atto di costituzione in giudizio dall'Avv. Flavia
Incletolli (NCLFLV62T42H501M; pec:
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it fax n. -
06-94527726) ed elettivamente domiciliato in Roma,
alla Via Cesare Beccaria, n. 29;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 16 ottobre 2024, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Emanuela Ferrelli su delega orale
per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli
per l'I.N.P.S., come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha proposto ricorso, in via
principale, in proprio, per l'accertamento dello
stato di invalidità civile pari o superiore al 75% ai
fini del conseguimento dei benefici previsti dalla
legge n. 118 del 1971 e dall'art. 80, comma 3, legge

n. 388 del 2000, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che dichiaratosi antistatario.

1.1. In punto di fatto ha rappresentato:

a. di essere dipendente dell'amministrazione pubblica, quale docente di scuola elementare/materna,
b. di avere presentato, in data 7 ottobre 2021, domanda amministrativa all'Inps, secondo le modalità previste dal D.L. 78/09, convertito con legge 102/09 art. 20, al fine di veder accertata e riconosciuta la propria invalidità civile pari o superiore al 75% ex L. 118/71, al fine di ottenere tutti i benefici non economici previsti per gli invalidi, ivi compreso il diritto alla contribuzione figurativa ex L. 388/2000, alle cure termali ed altro ancora come prevede la normativa, in relazione alle infermità indicate in atti: poliartrosi, spondilouncoartrosi cervicale, spondilodiscoartrosi dorso-lombare, scoliosi combinata dx convessa dorso lombare e sx convessa lombo sacrale, goxartrosi bilaterale e deformità artrosica delle mani, sindrome ansioso depressiva, ecc.;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

c. di essere stata, pertanto, convocata a visita medico legale, ottenendo il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 50%, quindi insufficiente per ottenere tutti i diritti previsti per gli invalidi; il relativo verbale le perveniva in data 18/6/2022;

d. di avere presentato, in data 6/12/2022, all'Inps competente di zona la domanda amministrativa per ottenere i benefici non economici (doc.4);

1.2. In punto di diritto ha formulato i seguenti motivi di censura:

a. erroneità del giudizio della Commissione di I istanza, in quanto, in primo luogo, non ha indicato i codici per ciascuna patologia e non ha tenuto conto della gravità delle malattie, sopra indicate, di cui è affetta la ricorrente, che comportano una condizione invalidante ai sensi delle leggi richiamate e vigenti in materia;

b. la competenza a decidere sulla presente controversia, in tesi, alla Corte dei Conti, in quanto la ricorrente è in atto dipendente dell'amministrazione pubblica;

c. la ricorrente possiede tutti i requisiti socio-economici per ottenere il riconoscimento dei diritti previsti dalla normativa in favore degli

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

invalidi ex L. 118/71 e quella relativa all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, in quanto le patologie rientrano nelle previsioni normative.

1.2 In conclusione, chiede:

I. di accertare lo stato di invalidità civile pari o superiore al 75% così da far conseguire alla ricorrente tutti i diritti previsti dalle L. 118/71 e dall'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In via istruttoria, chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio sulla persona della ricorrente, onde accertare l'invalidità pari o superiore al 75% ex L. 118/71 e art. 80, comma 3, l. N. 388 del 2000.

2. Si è costituito l'I.N.P.S. con memoria di costituzione e risposta.

2.1 In dettaglio:

a. quanto alla domanda di riconoscimento dei benefici di cui all'art.80 l. n. 388 del 2000, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che l'odierna ricorrente è ancora in attività di servizio e che, non avendo diritto, allo

stato, al trattamento pensionistico, non ha presentato e non poteva presentare la domanda di pensione, in occasione della quale far valere il diritto al computo dei contributi figurativi;

b. ha eccepito l'infondatezza ed inammissibilità della domanda di riconoscimento dei diritti previsti dalla legge 118/71;

c. in via istruttoria, si è opposta all'istanza di CTU.

2.2 In conclusione, chiede:

I. in via principale, nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile e comunque e infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese.

3. In esito all'udienza del 14.2.2024, con ordinanza n. 33/2024 in data 15.2.2024, questo Giudice, preso atto che l'I.N.P.S. non ha ottemperato all'obbligo ex art. 155, comma 3, c.g.c. di depositare il fascicolo amministrativo della ricorrente, e che occorreva, quindi, reiterare l'ordine di deposito di detto fascicolo e formulata riserva in merito alla verifica d'ufficio circa l'ammissibilità del ricorso, ordinava all'I.N.P.S. di depositare il fascicolo amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla data

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

di comunicazione dell'ordinanza e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza odierna.

4. L'I.N.P.S. non ha ottemperato all'obbligo del deposito del fascicolo amministrativo.

5. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Deve in parte dichiararsi il difetto di giurisdizione e, per il resto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

2. Parte ricorrente ha proposto ricorso, in via principale, in proprio, per l'accertamento dello stato di invalidità civile pari o superiore al 75% ai fini del conseguimento dei benefici previsti dalla legge n. 118 del 1971 e dall'art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che dichiaratosi antistatario.

3. Preliminarmente, è opportuno dare atto che l'I.N.P.S. non ha compiutamente ottemperato all'obbligo, sulla medesima parte resistente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

incombente ai sensi dell'articolo 155, comma 3, c.g.c. e della conseguente ordinanza emanata da questo Giudice, di depositare il fascicolo amministrativo relativo al ricorrente.

Nondimeno, fermo restando che detta parte hanno così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti, la causa può essere decisa, atteso che è pacifico tra le parti lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.

4. In via pregiudiziale, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., SS.UU., 23.10.2014, n. 22550) innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'articolo 17, comma 2, c.g.c..

Ed infatti nella nota dell'Inps di comunicazione dell'esito della visita, con cui viene trasmesso il verbale qui impugnato, è testualmente riportato che *"contro tale decisione, (la destinataria, ndr) può presentare ricorso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento di questa comunicazione"*.

Peraltro, non essendo stata introdotta da parte ricorrente specifica istanza di accertamento tecnico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

preventivo in tal senso, non si verte in un'ipotesi di domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c., che, viceversa, radicherebbe la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13.5.2021, n. 12903; id., 14.4.2020, n. 7830).

5. Rientra, invece, nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda giudiziale relativa all'accesso ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

6. Peraltro, l'affermazione della giurisdizione contabile lascia impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.

7. In punto di ammissibilità ex art. 153 c.g.c., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in relazione alla domanda dei benefici appena menzionati.

5.1 Dal ricorso emerge che la presentazione dell'istanza all'I.N.P.S. - per il riconoscimento dei benefici ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 è avvenuta (solo) il 6.12.2022 (all. 4 al ricorso), cioè, in data ben successiva a quella (7.10.2021) di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

presentazione della (diversa) istanza per il riconoscimento di invalidità civile.

Deve, infatti, evidenziarsi che il verbale della Commissione Medica non solo è antecedente alla presentazione dell'istanza amministrativa per il beneficio previdenziale oggetto del presente giudizio, ma afferisce all'accertamento dell'invalidità civile sulla base di un procedimento autonomo e distinto da quello relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5.2 Ciò posto, non risulta dagli atti di causa che, in seguito alla presentazione della domanda degli ora menzionati benefici, l'I.N.P.S. abbia adottato una determina negativa sulla stessa né consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza *de qua*.

5.3 Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253 e Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165).

Conclusivamente, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, mentre per il resto, il ricorso è inammissibile.

8. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi la questione di inammissibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

9. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'articolo 17, comma 2, c.g.c.;
- per il resto, dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese legali;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.10.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.10.2024
14:45:24
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03